

Il Veneto semplifica

di Monica Sica

Sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 27 del 22 marzo 2013 è stata pubblicata la LEGGE REGIONALE 19 marzo 2013, n. 2: "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario."

Con tale norma la Regione Veneto ha inteso sopprimere "alla luce dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale e della evidenza scientifica, le certificazioni sanitarie e le autorizzazioni in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica riconosciute prive di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica".

Più specificatamente, è soppresso l'obbligo della certificazione sanitaria:

per vendita dei generi di monopolio;

il libretto di idoneità sanitaria per l'attività di barbieri, parrucchieri ed estetisti;

il certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di autoriparazione;

il certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino;

il certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita;

il certificato medico comprovante la sana costituzione per i farmacisti;

Inoltre:

a norma dell'Art. 5

"1. L'obbligo di formazione e informazione previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica" viene sostituito dalla formazione impartita dal datore di lavoro o dal responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare, che riveste il ruolo di operatore del settore alimentare (OSA), ovvero con altre soluzioni individuate nell'ambito della vigente normativa. Tali procedure devono essere opportunamente rinnovate ogni qualvolta sopraggiungano variazioni del ciclo produttivo."

e, in base a quanto disposto dall'art. 6

"1. È abolito l'obbligo di certificazione dei requisiti igienico-sanitari dei locali per il commercio di alimenti surgelati di cui all'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 32 "Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati" e al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 giugno 1971 "Requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la vendita degli alimenti surgelati" e successive modificazioni."

infine, con l'art. 8 è inserito

"1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, è inserito il seguente:

"4 bis. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686 "Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo", e iscritti nell'apposito registro nazionale."